

Legge di Bilancio 2023, le principali novità per i professionisti ed i cittadini privati.

Novità per i professionisti

Regime forfetario, innalzamento della soglia dei ricavi

Flat tax del 15% sugli incrementi di reddito dell'anno 2023

Pagamenti POS obbligatori anche per i piccoli importi

Bonus Psicologo a regime

Definizione agevolata dei controlli automatizzati

Stralcio delle cartelle a tutto l'anno 2015

Omesso pagamento delle rate: quali regolarizzazioni si potranno effettuare?

Ravvedimento speciale

Sanatoria delle irregolarità formali

Rinuncia agevolata ai giudizi tributari in Cassazione

Rottamazione dei ruoli

Definizione agevolata degli accertamenti con adesione

Ulteriori novità per i cittadini

Cripto-attività: plusvalenze e proventi tra i redditi diversi

Bonus edilizi: quali sono e come cambiano nel 2023

Detrazione IRPEF dell'Iva pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Proroga al 2023 per le agevolazioni prima casa under 36

Bonus cultura: fino a 1.000 Euro per i diciottenni

Caro bollette: bonus sociale e abolizione degli oneri impropri

Quota 103: requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata

Novità per i professionisti

Regime forfetario, innalzamento della soglia dei ricavi

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) riscrive alcune regole del regime forfetario.

La prima delle due novità introdotte è relativa all'innalzamento della soglia massima di compensi che non deve essere superata per poter applicare il regime agevolato. Tale soglia viene innalzata da 65.000 ad 85.000 Euro.

Come espressamente previsto dalla norma, la verifica del limite di compensi va effettuata con riferimento all'anno precedente.

Quindi, considerato che la legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2023 e che a partire da tale data entra in vigore la nuova soglia di 85.000 Euro, si possono verificare tre situazioni distinte:

1. Coloro i quali nell'anno 2022 hanno conseguito compensi non superiori a 65.000 Euro, applicano nell'anno 2023 il regime forfetario e lo avrebbero comunque applicato anche in assenza dell'innalzamento previsto dalla nuova disposizione;
2. Coloro i quali nell'anno 2022 hanno conseguito compensi superiori a 65.000 Euro (ma inferiori ad 85.000 Euro), con riferimento all'anno 2023 posso applicare il nuovo regime forfetario in virtù delle nuove disposizioni;
3. Coloro i quali nell'anno 2022 hanno conseguito compensi superiori ad 85.000 Euro, non posso applicare il regime forfetario nell'anno 2023 e, se già lo adottavano, ne fuoriescono.

La seconda novità introdotta dalla legge di Bilancio 2023 riguarda la previsione di una soglia che, se superata, comporta l'immediata fuoriuscita dal regime agevolato.

Fino allo scorso anno, il comma 71 della legge 190/2014 (legge istitutiva del regime forfetario) prevedeva la perdita del regime a decorrere dall'anno successivo a quello in cui venivano meno i requisiti di accesso o sopravveniva una causa ostativa.

Questo comportava comunque l'assoggettamento dei compensi conseguiti nell'anno di perdita dei requisiti all'imposta sostitutiva del 15% o 5%, indipendentemente dal loro ammontare.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, in caso di superamento della soglia di 100.000 Euro di compensi il regime decade già dall'anno in corso.

Per attenuare gli effetti di una fuoriuscita in corso d'anno, è stata introdotta una specifica norma ai fini Iva che prevede, in caso di superato del limite di 100.000 Euro di compensi, l'applicazione dell'Iva sulle sole operazioni poste in essere a decorrere dalla data di fuoriuscita.

Si tratta di una precisazione estremamente utile perché evita ciò che invece era previsto per il vecchio "regime dei minimi" nel quale, in caso di perdita dei requisiti in corso d'anno, era necessario applicare l'Iva su tutte le fatture emesse nell'anno, scorporandola dai compensi incassati.

Sul punto, tuttavia, andranno precisate le modalità di applicazione di questa disposizione.

Nessuna modifica è invece stata introdotta in relazione agli altri requisiti di accesso al regime ed alle cause ostative disciplinate da commi 54 e 57 della legge 190/2014.

Ne consegue che, per poter applicare il regime forfetario nel 2023 è comunque necessario verificare il possesso delle altre condizioni previste dalla legge, indipendentemente dai compensi conseguiti nell'anno 2022.

In particolare, è necessario verificare il rispetto dei seguenti requisiti previsti dalla legge istitutiva del Regime Forfetario (Legge 190/2014).

Costo del lavoro

Per coloro i quali nell'anno 2022 avevano già una Partita Iva attiva, è necessario verificare che le eventuali spese (lorde) sostenute per lavoratori dipendenti e collaboratori non siano superiori ad Euro 20.000.

Coloro che, invece, intendono avviare l'attività ex novo nell'anno 2023 devono solo presumere di non superare questo ammontare.

Possesso di partecipazioni

Per quanto riguarda il possesso di partecipazioni, occorre distinguere due casi:

1. possesso di partecipazioni in società di persone;
2. possesso di partecipazioni in società a responsabilità illimitata.

La causa ostativa legata al possesso di una partecipazione in società di persone va verificata con riferimento all'anno precedente. Quindi, se alla fine dell'anno 2022 il contribuente non risulta più essere in possesso della partecipazione, può applicare il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2023.

Il possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata, invece, preclude l'accesso al regime forfetario solo ove vi sia la compresenza di due circostanze:

1. Il controllo diretto o indiretto della società;
2. L'esercizio da parte della società di un'attività compresa nella medesima sezione Ateco di quella svolta dal contribuente forfettario.

Quindi, il possesso di una partecipazione in una SRL nel corso dell'anno non determina la decadenza automatica dal regime agevolato.

Redditi da lavoro dipendente o pensione

Se il contribuente è in possesso di redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiore a 30.000 Euro non può accedere al regime forfetario.

Tale soglia non va verificata qualora il lavoro sia cessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Questa eccezione non vale tuttavia in caso di cessazione del lavoro dipendente in corso d'anno. Chi cessa il lavoro dipendente nel 2023 per avviare un'attività di lavoro autonomo o di impresa non potrà avvalersi del regime forfetario se ha conseguito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 Euro nel corso dell'anno 2022.

In questo caso, la prima finestra utile per aprire un'attività adottando il regime agevolato sarà il 1° gennaio 2024.

Flat tax del 15% sugli incrementi di reddito dell'anno 2023

La legge di Bilancio 2023 introduce, per il solo anno 2023, la nuova "*Tassa piatta incrementale*".

Si tratta della cosiddetta flat tax, che consente ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo di beneficiare di un'imposta sostitutiva del 15% per gli incrementi di reddito realizzati nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti.

In sostanza, la manovra prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che si avvalgono del regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva della stessa IRPEF e delle relative addizionali, calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

La legge non prevede limiti massimi di reddito, per cui il beneficio può essere applicato anche ai soggetti con redditi elevati, fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile pari a 40.000 Euro.

A livello pratico, il funzionamento della flat tax è il seguente: occorre come prima cosa assumere il reddito dell'anno 2023 e individuare il più alto dei redditi ottenuti nel triennio 2020, 2021, 2022.

Se il reddito 2023 è inferiore al più alto dei redditi del triennio (non sono stati in sostanza registrati aumenti di reddito), la flat tax non può trovare applicazione.

Al contrario, se il reddito conseguito nell'anno 2023 risulta maggiore del reddito più alto conseguito nel triennio 2020-2022, allora la flat tax potrà essere applicata.

In questo caso, una volta individuato il reddito di riferimento (reddito più alto del triennio), questo valore va sottratto al reddito 2023 e l'ammontare così ottenuto va ulteriormente decurtato di una franchigia del 5%. L'importo così determinato rappresenta la base imponibile su cui conteggiare la nuova tassa piatta (con un massimo di 40.000 Euro).

Per espressa previsione normativa, restano esclusi dalla "*flat tax incrementale*" i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, i quali tuttavia sono già soggetti alla tassa piatta del 15% prevista dal regime agevolato.

Pagamenti Pos obbligatori anche per i piccoli importi

A differenza di quanto inizialmente detto in sede di stesura della norma, la legge di Bilancio 2023 non prevede alcuna soglia al di sotto della quale gli esercenti potranno non accettare i pagamenti elettronici.

Sarà un tavolo permanente fra le categorie interessate a proporre le soluzioni per alleggerire i costi delle transazioni elettroniche in capo agli esercenti.

Restano quindi dovute le sanzioni per chi rifiutasse gli strumenti digitali. La mancata accettazione di pagamenti (di qualsiasi importo) tramite carte di pagamento continuerà a comportare una sanzione pecuniaria pari a 30 Euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Bonus Psicologo a regime

Viene modificata la disciplina del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3, D.L n. 228/2021).

In particolare, a seguito dell'intervento operato dalla legge di Bilancio 2023, il beneficio diventa strutturale e l'importo massimo ottenibile dai beneficiari aumenta da 600 a 1.500 euro.

Tuttavia, le risorse stanziare ammontano a 5 milioni di Euro per l'anno 2023 ed a 8 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2024. Una dote nettamente più contenuta rispetto a quella stanziata per l'anno 2022 (pari a 25 milioni di Euro), che già di suo ha permesso di accogliere solo il 10% delle quasi 400.000 domande presentate.

Definizione agevolata dei controlli automatizzati

Tra le misure di sostegno ai contribuenti, la legge di Bilancio 2023 introduce una definizione agevolata delle somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (cosiddetti "avvisi bonari") a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.

L'agevolazione, contenuta nel comma 153 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 - 2020 - 2021, possono essere definite pagando una sanzione ridotta del 3% in luogo di quella ordinariamente prevista del 10%.

Si tratta, quindi, di un risparmio sulle sanzioni pari al 7%, pur essendo dovuti interamente gli importi relativi a imposte ed interessi.

L'agevolazione si applicherà sia alle comunicazioni di irregolarità notificate al contribuente prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023) e per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, sia alle comunicazioni recapitate al contribuente dopo tale data.

L'altra possibilità prevista dalla Legge di bilancio è la definizione, con modalità agevolata, delle comunicazioni (riferite a qualsiasi periodo d'imposta) per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 1/E dello scorso 13 gennaio 2023, ha precisato che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta) per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

Stralcio delle cartelle a tutto l'anno 2015

La legge di Bilancio 2023 prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

L'azzeramento riguarda le sole entrate di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici.

L'importo da considerare è rappresentato dalla quota capitale, dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dalle sanzioni. Non si contano quindi gli interessi di mora, l'aggio e le spese di procedura.

Anche in questa versione della rottamazione, conta il singolo carico affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento.

Omesso pagamento delle rate: quali regolarizzazioni si potranno effettuare?

Il contribuente che ha omesso di versare, totalmente o parzialmente, le rate o gli importi relativi ad accertamenti con adesione, acquiescenza, reclami, mediazione o conciliazioni giudiziali potrà regolarizzare

tali posizioni versando integralmente il dovuto entro il prossimo 31 marzo 2023, oppure chiedendo un piano rateale trimestrale in massimo 20 rate (con versamento del primo importo entro la stessa data).

Si tratta di una delle regolarizzazioni previste dalla legge di Bilancio 2023 rivolta a tutti quei contribuenti che non sono riusciti a pagare quanto dovuto.

Sarà possibile regolarizzare la propria posizione solo se non sono già stati notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Le condizioni per beneficiare della regolarizzazione sono le seguenti:

- 1) gli importi devono essere scaduti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio;
- 2) non deve essere stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Ravvedimento speciale

I commi 174 e 178 della legge di Bilancio 2023 prevedono un "*ravvedimento speciale*" per le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Tale "*ravvedimento speciale*" riguarda esclusivamente le dichiarazioni validamente presentate riferite al periodo d'imposta 2021 ed a quelli precedenti.

Il fatto che la norma faccia espresso riferimento alle "dichiarazioni validamente presentate" fa sì che rientrino in tale agevolazione soltanto infrazioni relative a dichiarazioni presentate nei termini di legge (comprese quelle inviate entro i 90 giorni successivi alla scadenza).

Il "*ravvedimento speciale*" è consentito a condizione che alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (comunque entro il prossimo 31 marzo 2023) le violazioni non risultino contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazioni, nonché attraverso gli avvisi bonari.

La peculiarità del ravvedimento operoso speciale è che le sanzioni edittali vengono ridotte a 1/18 del minimo di quelle irrogabili, a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Il "*ravvedimento speciale*" si perfeziona con il versamento di quanto dovuto (o della prima rata) entro il prossimo 31 marzo 2023.

Sanatoria delle irregolarità formali

Con la legge di Bilancio 2023 viene concessa la possibilità di sanare "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022".

Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di una sanzione di 200 Euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

La norma stabilisce inoltre che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento della sanzione, con la "rimozione delle irregolarità od omissioni".

Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo, da versarsi il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.

Rinuncia agevolata ai giudizi tributari in Cassazione

Il contribuente può definire le controversie tributarie in Cassazione secondo un ventaglio di soluzioni proposte sia dalla legge di riforma della giustizia tributaria, sia dalla legge di Bilancio 2023.

L'istituto della "*rinuncia agevolata*" avviene mediante definizione transattiva, con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, previo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e accessori, ma con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale. Il termine per esercitare l'opzione scade il 30 giugno 2023.

Rottamazione dei ruoli

Arriva la quarta edizione della rottamazione dei ruoli. E' possibile definire, in via agevolata, i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

I vantaggi della definizione agevolata, rispetto alle precedenti edizioni, sono particolarmente consistenti poiché sono annullati non solo sanzioni ed interessi di mora ma che l'aggio e gli interessi affidati all'Agente della riscossione.

Restano dovuti la quota capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive.

La domanda di ammissione alla procedura deve essere trasmessa, in via esclusivamente telematica, entro il prossimo 30 aprile 2023.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2023 o rateizzandolo, con un tasso di interesse al 2%, in un totale di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Un secondo vantaggio derivante dall'adesione alla rottamazione e dal versamento della prima o unica rata delle somme dovute consiste nell'estinzione delle procedure esecutive già avviate.

Definizione agevolata degli accertamenti con adesione

Ai sensi dell'art. 1, commi 179 e seguenti della legge 197/2022, si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per applicare l'agevolazione sono:

- gli atti non devono essere stati impugnati;
- non devono essere decorsi i termini per presentare ricorso.

La definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione riguarda:

- gli accertamenti conseguenti a pvc (processo verbale di constatazione) consegnati entro il 31 marzo 2023;
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati ed impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023.

Il vantaggio derivante dalla conclusione dell'accertamento con adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo, in luogo di 1/3 del minimo, fermi restando l'imposta e gli interessi determinati secondo le regole ordinarie.

Il pagamento può avvenire in 20 rate trimestrali.

Ulteriori novità per i cittadini

Cripto-attività: plusvalenze e proventi tra i redditi diversi

La legge di Bilancio 2023 introduce per la prima volta una disciplina fiscale specifica per le cripto-attività.

Viene introdotta una nuova categoria di "*redditi diversi*" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

E' inoltre consentito portare in deduzione dalle plusvalenze le eventuali minusvalenze conseguite a seguito di operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge.

Per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, ai fini della determinazione del valore della plusvalenza, sarà possibile assumere (in luogo del costo storico o del valore di acquisto) il valore alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che quest'ultimo sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Tale imposta potrà essere versata entro il 30 giugno 2023, anche con un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima, andranno pagati gli interessi del 3% annuo.

Per i contribuenti che detenevano sino allo scorso 31/12/2021 delle criptovalute e che non hanno indicato le stesse nella propria dichiarazione dei redditi, è inoltre prevista la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e pagando un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Bonus edilizi: quali sono e come cambiano nel 2023

La legge di Bilancio 2023 porta in dote molteplici novità per i bonus edilizi.

Innanzitutto, il taglio dell'aliquota del superbonus che scade (tranne che per alcune eccezioni) dal 110 al 90%.

Con il 2023 è terminato inoltre il bonus facciate ed è scattato un nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, diminuito a 8.000 Euro contro i 10.000 Euro dell'anno 2022.

È poi entrato in vigore l'obbligo di affidare l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

Superbonus 90%

Il 2023 apre una nuova stagione per il superbonus: la misura della maxi-detrazione, nella generalità dei casi (salvo alcune eccezioni), passa dal 110% al 90%.

La percentuale esatta di detrazione da applicare per l'anno 2023 varia a seconda del soggetto che ne beneficia e del rispetto di determinate condizioni.

Condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari

La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:

- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (per i condomini, l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- (solo per i condomini) la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;
- nell'ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisto del titolo abilitativo.

La data della delibera assembleare deve essere certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:

- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Per le spese sostenute post 2023, l'aliquota agevolativa si ridurrà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome

Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:

- per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'immobile;
- che l'immobile sia adibito ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale reddito si determina dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente dal contribuente, dal coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.

Bonus barriere architettoniche

La legge di Bilancio 2023 proroga il bonus barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025 con la previsione di una maggioranza semplificata di un terzo dei partecipanti all'assemblea per deliberare i lavori. Diventerà quindi più semplice l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità su edifici già esistenti.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino ad un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 Euro, a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Il bonus barriere architettoniche spetta per:

- ogni tipo d'intervento edilizio finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche;

- gli interventi di automazione degli edifici e delle singole unità immobiliari ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Bonus Mobili

Nuove regole anche per il bonus mobili, la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Una prima novità prevista per l'anno 2023 riguarda l'importo complessivo massimo di spesa detraibile, che scende dai 10.000 Euro del 2022 ad 8.000 Euro.

Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2022.

Bonus facciate

Con l'anno 2023 è arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari al 60% nell'anno 2022) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Bonus "minori"

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus "minori".

Nel 2023 è confermata la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro.

Continua ad essere fruibile l'"ecobonus ordinario" al 50-65-70-75% ed il "sisma bonus ordinario" al 50-70-75-80-85%.

Rimane inoltre in vigore il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Rimane inoltre disponibile il bonus verde, ossia la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

Bonus acqua potabile

Nel 2023 è possibile beneficiare ancora del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall'art. 1, c. da 1087 a 1089, legge di Bilancio 2021.

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- 1.000 euro per ciascun immobile (per le persone fisiche);
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) prevede una detrazione ai fini IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2023) di immobili nuovi di tipo abitativo, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

La detrazione Irpef del 50% è subordinata alle cessioni delle unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

Proroga al 2023 per le agevolazioni prima casa under 36

La legge di Bilancio 2023 prevede l'estensione del bonus fiscale introdotto dal decreto Sostegni bis a tutti gli atti stipulati nel 2023. Inizialmente l'agevolazione doveva terminare al 31 dicembre 2022.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative.

In caso di acquisto di un immobile soggetto a IVA, il contribuente potrà beneficiare di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

Bonus cultura: fino a 1.000 Euro per i diciottenni

La legge di Bilancio aggiorna il bonus cultura. La carta 18App scompare e la misura diventa selettiva.

Viene archiviata la 18App, ovvero il bonus di 500 Euro che scattava al compimento dei 18 anni e nascono altre due carte: una Carta Cultura e una Carta Merito, entrambe di 500 Euro, separate e cumulabili. Se la 18App era per tutti i maggiorenni, le due nuove carte prevedono precise regole:

1. la Carta Cultura è legata al reddito, ossia oltre ad avere 18 anni si deve appartenere ad una famiglia con un ISEE di massimo 35.000 euro;
2. la Carta Merito la ottiene chiunque prenda il massimo dei voti all'esame di maturità (100/100), ma sempre studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE a 35.000 euro.

Chi rispetta entrambe le condizioni può ottenere sia la Carta Merito che la Carta Cultura per gli acquisti per un importo totale di 1.000 euro.

Caro bollette: bonus sociale e abolizione degli oneri impropri

La legge di Bilancio 2023 dispone aiuti contro il caro bollette in favore di famiglie e imprese. Le misure coprono il primo trimestre del 2023, ovvero i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Prima di tutto è stata prorogata l'abolizione degli oneri impropri delle bollette e l'IVA sul gas è stata tagliata del 5%.

E' stato inoltre rinnovato il "bonus sociale bollette", misura già introdotta nello scorso decreto Energia.

Tale misura prevede il taglio delle bollette per nuclei familiari che rientrano in determinati vincoli di ISEE; inizialmente era dedicata a chi aveva un indice ISEE inferiore a 12.000 Euro, dal 2023 la soglia è ISEE è stata innalzata a 15.000 euro.

Quota 103: requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata

La legge di Bilancio per l'anno 2023 ha definito la nuova versione della pensione anticipata cd. "Quota 103".

Anche questa nuova versione di "flessibilità in uscita" presenta requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti pensionistici ordinari fissati dalla legge Fornero.

La nuova agevolazione stabilisce (entro il 31 dicembre 2023) il raggiungimento di condizioni previdenziali più gravose ma prevede un'anzianità anagrafica inferiore rispetto alle versioni precedenti di Quota 100 e Quota 102.

Nello specifico, i requisiti necessari per ottenere la Quota 103 sono pari a 41 anni di contributi previdenziali accrediti, da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023, unitamente al compimento di 62 anni di età anagrafica.

Le precedenti Quota 100 e Quota 102 prevedevano il raggiungimento di un requisito contributivo più leggero, pari a 38 anni di contributi accrediti. Risultava invece più pesante il requisito anagrafico, con un'età minima di 64 anni, da compiersi entro il 31 dicembre 2022.

Quota 103 può essere richiesta dai nati entro il 1961 iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione Separata INPS, purché raggiungano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.